

Allegato 2**Modalità operative per l'accesso degli operatori economici partecipanti alle gare indette dalle Società del Gruppo**

Alla prima seduta pubblica, relativa all'apertura dei plichi pervenuti e della "Busta A – Documentazione" potranno partecipare, per conto di ciascun concorrente offerente¹, sia esso impresa singola o raggruppamento, consorzio o GEIE, al massimo due soggetti individuati esclusivamente fra gli amministratori e i dipendenti della Società. I soggetti partecipanti dovranno presentare apposita delega, rilasciata dal legale rappresentante su carta intestata del concorrente, attestante anche la qualifica rivestita dal delegato all'interno della Società².

Alla delega dovrà essere allegata copia del documento di identità del sottoscrittore.

La delega potrà essere rilasciata anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso dovrà essere allegata la relativa procura. Dette deleghe devono essere presentate con le medesime modalità sopra descritte.

Inoltre, tutte le persone fisiche partecipanti alla seduta pubblica dovranno presentare apposita dichiarazione, rilasciata ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, nella quale attestano che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi tra gli stessi e la Società del Gruppo FS interessata, nonché altre circostanze in contrasto con norme contenute nel "*Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane*". Alla dichiarazione dovrà essere allegata copia del documento di identità del sottoscrittore.

Ai fini delle partecipazione alla seduta pubblica, pertanto, i concorrenti offerenti, in ottemperanza alle vigenti "norme per l'ingresso dei visitatori nelle sedi del Gruppo FS", dovranno trasmettere a mezzo posta elettronica certificata (PEC)

¹ In caso di procedura aperta, alla seduta pubblica sono ammessi solo i concorrenti che abbiano fatto pervenire, nei termini, apposito plico. In caso di procedura negoziata con o senza preventiva pubblicità e di procedura ristretta, alla seduta pubblica sono ammessi esclusivamente i concorrenti che abbiano presentato, nei termini, apposita offerta.

² In caso di concorrente costituito da imprese riunite o da riunirsi o da associarsi nelle forme di cui all'art. 34, comma 1, lettere d), e) ed f) del D.Lgs. 163/2006 - raggruppamento, consorzio o GEIE – per Società si intende una qualsiasi delle imprese riunite o da riunirsi del raggruppamento, consorzio o GEIE stesso.

ovvero a mezzo fax, l'elenco dei nominativi e delle qualifiche dei partecipanti alla seduta, o di eventuali sostituti in caso di impossibilità dei soggetti designati, corredato di certificato CCIAA in corso di validità, nonché le relative deleghe e le dichiarazioni di cui sopra, con almeno 3 (tre) giorni naturali consecutivi con di anticipo rispetto alla data della seduta.

Sarà cura della struttura ricevente informare dell'arrivo dei partecipanti l'Ufficio ricevimento e provvedere altresì, non prima di dieci minuti dell'orario stabilito, ad inviare una persona all'ingresso per accompagnare gli ospiti durante la visita³.

Ai fini della partecipazione alla seduta pubblica, non saranno prese in considerazione le comunicazioni pervenute oltre il termine suddetto, incomplete, in contrasto e/o mancanti della documentazione anzidetta.

Non saranno ammessi alla seduta soggetti diversi da quelli anticipatamente comunicati e/o non in possesso della prescritta delega.

Per le sedute pubbliche successive parteciperanno le stesse persone fisiche indicate per la prima⁴; solo in caso di modifiche dovranno, a cura dei concorrenti offerenti, essere inviati i documenti e le dichiarazioni sopra richieste.

Nelle comunicazioni indirizzate ai concorrenti offerenti dovrà essere precisato che gli stessi saranno esclusivi responsabili degli effetti della mancata osservanza delle disposizioni di cui alla presente.

³ Le Società del Gruppo con sede diversa da Villa Patrizi potranno adottare specifiche procedure per regolamentare le modalità per accogliere e riaccompagnare gli ospiti, previa approvazione da parte della Direzione Centrale Protezione Aziendale.

⁴ Nel caso specifico delle negoziazioni e dei contraddittori *ex* art. 88, comma 4, D. Lgs. 163/2006, è ammesso che il numero massimo dei rappresentanti degli operatori economici chiamati ad intervenire alle riunioni con la Commissione di gara, venga stabilito di volta in volta, in funzione della complessità dell'oggetto contrattuale e della composizione del soggetto offerente, dalla Commissione stessa, su motivata richiesta dell'operatore economico.